Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Mercoledì, 9 gennaio 1929 - Anno VII** **Numero 7**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini. 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma. 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

A decorrere dal 15 gennaio 1929-VII sarà sospeso l'invio della « Gazzetta Ufficiale » a quegli abbonati che a tale data non avranno versato il prezzo dell'abbonamento pel corrente anno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 103.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2951.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 104.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3040.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 105.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3054.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzati con il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di enti del Friuli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzati con il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di enti del Friuli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 106.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3044.

Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla data di applicazione della presente legge è proibito l'impianto e l'uso nell'interno del Regno di nuove stazioni radioelettriche del tipo a scintilla, siano esse impiegate per la corrispondenza tra punti fissi (stazioni fisse) o siano adibite al servizio R.T. con le stazioni mobili (stazioni terrestri).

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1930 è proibito l'impianto di nuovi apparecchi a scintilla su navi ed aeromobili, eccetto quelli che lavorando a pieno carico assorbono una potenza uguale o inferiore a 300 watt, misurati all'entrata del trasformatore di alimentazione a frequenza udibile.

Art. 3.

Le stazioni radioelettriche fisse o terrestri di qualsiasi specie esistenti nell'interno del Regno alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, dovranno entro un anno da tale data cessare definitivamente dal fare uso di appa-

recchi a scintilla, sostituendo la trasmissione ad onde smorzate con quella ad onde continue o ad onde continue interrotte o modulate.

E' fatta eccezione per le stazioni costiere per le quali l'uso degli apparecchi a scintilla potrà essere tollerato fino al 1° gennaio 1930, esclusivamente nelle comunicazioni con le navi e sempre che sia accertata la impossibilità di ricevere le trasmissioni ad onda continua o continua interrotta, o continua modulata con gli ordinari ricevitori.

E' fatto però obbligo alle predette stazioni costiere di provvedersi egualmente di apparecchi trasmittenti ad onda continua (capaci di emettere anche le onde continue interrotte o modulate) e di servirsene a preferenza nelle comunicazioni con unità mobili.

Nelle Colonie l'uso delle stazioni a scintilla è tollerato fino al 1° gennaio 1935, con opportune limitazioni di orario.

Art. 4.

Per l'impianto nell'interno del Regno di nuove stazioni radioelettriche, da adibirsi per qualsiasi scopo alla corrispondenza tra punti fissi o con unità mobili, saranno da osservarsi le norme che seguono:

a) tutte le stazioni dovranno essere del tipo ad emissione persistente, priva per quanto possibile di armoniche e con frequenza perfettamente stabilizzata;

b) tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, non potranno essere installate nell'interno di città, la cui popolazione oltrepassi i 50,000 abitanti, stazioni che abbiano all'aereo una potenza superiore a due kilowatt.

Tali stazioni dovranno essere impiantate alla distanza di almeno km. 20 dalla cerchia perimetrale della città di cui è menzione;

c) le stazioni fisse o terrestri (comprese quelle costiere adibite alla corrispondenza con navi) già esistenti nell'interno di città con popolazione superiore a 50,000 abitanti e aventi all'aereo la potenza di cui al comma *b*) dovranno, tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, ridurre tale potenza a non più di due kilowatt.

Queste disposizioni non limitano i poteri conferiti al Ministro per le comunicazioni con la legge 14 giugno 1928, n. 1352.

Art. 5.

Le stazioni fisse e quelle terrestri o di bordo non potranno impiegare le onde assegnate dalla Conferenza radiotelegrafica internazionale di Washington ai servizi di radiodiffusione telefonica.

Nella gamma 1300-1500 Kc/S (230-200 metri) assegnata in comune ai servizi di radiodiffusione telefonica ed ai servizi mobili e marittimi, questi ultimi non potranno impiegare che l'onda di 1365 Kc/S (220 metri) destinata alle comunicazioni delle piccole navi.

Art. 6.

Tutte le stazioni radioelettriche che non soddisfano alle condizioni stabilite nel precedente art. 4 dovranno, tranne casi di assoluta necessità, astenersi dall'eseguire trasmissioni durante il periodo dalle ore 20 alle 23.30 (tempo locale) assegnato alle radioaudizioni telefoniche.

Il collaudo delle stazioni radiotelegrafiche delle navi ancorate nei porti e nei sorgitori del Regno o delle Colonie, non potrà, tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, essere effettuato nelle ore comprese fra le 12 e 24 (tempo locale).

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, accertate dal Ministro per le comunicazioni, sono punite con la ammenda da L. 500 a L. 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 107.

LEGGE 16 dicembre 1928, n. 3042.

Istituzione di « Uffici movimento ufficiali » della marina mercantile presso le Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso le Capitanerie di porto che hanno o avranno un Ufficio di collocamento per la gente di mare è istituito un « Ufficio movimento ufficiali » diretto e gestito dall'autorità portuaria.

L'imbarco degli ufficiali e degli allievi ufficiali sia di coperta che di macchina dovrà operarsi esclusivamente per il tramite di tale ufficio.

Art. 2.

Al funzionamento di ciascun « Ufficio movimento ufficiali » provvede il comandante del porto o un suo delegato, assistito da un rappresentante della Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei e da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista delle imprese trasporti marittimi ed aerei.

I rappresentanti delle predette organizzazioni hanno voto consultivo.

Art. 3.

Ciascun « Ufficio movimento ufficiali » curerà la tenuta di un « Albo degli ufficiali e allievi ufficiali disponibili in attesa di imbarco » corredato da tutti i dati informativi che il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di stabilire.

Art. 4.

Qualsiasi ufficiale o allievo ufficiale che intenda prendere imbarco sopra qualunque nave mercantile nazionale deve essere inscritto in uno degli albi di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Quale che sia il Compartimento marittimo cui appartiene o il luogo di propria residenza, l'ufficiale o allievo ufficiale

ha facoltà di chiedere la inscrizione nell'albo presso quell'Ufficio movimento che riterrà più opportuno.

E' però vietata la inscrizione presso più di un Ufficio.

Art. 6.

Per formare o completare lo stato maggiore delle proprie navi l'armatore ha facoltà di scelta fra tutti gli iscritti nei diversi albi quale che sia il porto d'inscrizione o di armamento della nave o quello in cui la nave si trovi indipendentemente dall'ordine di inscrizione, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti.

L'ufficiale o allievo ufficiale richiesto ha facoltà di aderire o meno all'imbarco.

Art. 7.

La inscrizione nell'albo verrà fatta d'ufficio secondo l'ordine della presentazione della domanda che deve essere accompagnata dal deposito del libretto di matricolazione e corredata di tutti i dati informativi che verranno stabiliti dal Ministro per le comunicazioni.

Non appena avvenuto l'imbarco dell'ufficiale o allievo ufficiale il relativo nome verrà cancellato dall'albo dei disponibili.

Art. 8.

L'Ufficio movimento ufficiali di Genova avrà anche funzioni di Ufficio centrale.

All'Ufficio suddetto, in quanto funzionante come organo centrale, i singoli « Uffici movimento » daranno immediatamente notizia di ciascuna iscrizione e cancellazione effettuata nel proprio albo e ciò anche agli effetti del divieto di cui all'art. 5.

Art. 9.

Il collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali è gratuito.

Per l'imbarco però di ciascun ufficiale e allievo ufficiale tali Uffici riscuoteranno dagli armatori una quota da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni.

I fondi provenienti dalla riscossione delle somme suddette saranno devoluti per il funzionamento degli Uffici movimento.

Art. 10.

L'armatore o il capitano che imbarchino ufficiali o allievi ufficiali senza far ricorso agli Uffici movimento incorreranno nella pena dell'ammenda di L. 1000 per ogni ufficiale o allievo ufficiale irregolarmente imbarcato.

Alla stessa pena soggiaceranno l'ufficiale o l'allievo ufficiale i quali abbiano accettato l'imbarco non per il tramite dell'Ufficio movimento.

La pena sarà irrogata dal pretore con la procedura di cui all'art. 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

Art. 11.

Sono estese al collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non hanno vigore nei riguardi delle ditte armatrici i cui rapporti col personale sono stabiliti in virtù di regolamenti organici approvati con decreto del Ministro per le comunicazioni o stipulati fra associazioni riconosciute a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 108.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3037.

Conversione in legge, con modifiche, del R. decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, sono prorogati al 30 giugno 1929.

La suindicata proroga non è, però, applicabile alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali che vantino proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale ed al buon costume e di quelle alle quali siano attribuite virtù terapeutiche di sicuro effetto contro il cancro, il lupus e la tisi polmonare.

Art. 2.

Le domande per continuare a produrre specialità medicinali agli effetti dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, quelle per continuare il commercio delle specialità medicinali agli effetti dell'art. 14 dello stesso Regio decreto-legge e quelle per ottenere l'autorizzazione a continuare a fabbricare per vendere i prodotti indicati nell'art. 12 del Regio decreto-legge medesimo, debbono essere presentate al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1928.

Per la registrazione di specialità medicinali e per l'autorizzazione a fabbricare per vendere i prodotti di cui all'articolo 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, chieste dopo la scadenza del suindicato termine, sarà indistintamente applicata la tassa di cui al n. 3 della tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Art. 3.

Per la vendita al pubblico delle specialità medicinali con indicazione di uso per i bambini, contenenti una o più sostanze tossiche aventi azione stupefacente in proporzioni non superiori a quelle indicate nella tabella *A*, annessa al regolamento 9 novembre 1923, n. 2534, sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

E' data, inoltre, facoltà al Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali, di stabilire a quali altri prodotti debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione del presente articolo.

Art. 4.

Nei casi in cui da disposizioni di legge o da ordinanze prefettizie sia reso obbligatorio, per interventi profilattici o curativi anche a scopo zooiatrico, l'uso dei sieri, vaccini ed affini, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, per l'occorrente impiego da aver luogo sotto la vigilanza degli uffici medesimi.

Art. 5.

Ai numeri 3°, 4°, 5°, 6° della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono sostituiti i seguenti:

3° tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere o nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità	L.	1000
4° tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità	»	100
5° tassa annua per ogni specialità estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate	»	250
6° tassa per registrazione sanitaria di specialità estere o nazionali già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1928, per ogni specialità, serie o categoria di specialità	»	500

Art. 6.

E' data facoltà al Governo del Re di prorogare, ove occorra, i termini di cui agli articoli 1, 2, 5 (n. 6°).

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **109**.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. **2963**.

Cambiamento della denominazione della frazione Madruzzo del Comune omonimo in quella di « Castel Madruzzo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1522, con cui è stata disposta la riunione dei comuni di Calavino e Lasino in unico ente denominato Madruzzo con capoluogo Lasino;

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferma restando la denominazione « Madruzzo » attribuita al Comune predetto, la frazione omonima del Comune stesso assume la denominazione di « Castel Madruzzo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 1. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **110**.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. **2964**.

Riunione dei comuni di Rodda e Tarcetta in un unico Comune denominato « Pulfero » con capoluogo nella frazione omonima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Rodda e Tarcetta sono riuniti in unico Comune denominato « Pulfero » con capoluogo nella frazione omonima.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 2. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 111.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 2965.

Riunione dei comuni di Cerretto delle Langhe, Cissone e Serravalle delle Langhe in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Serravalle delle Langhe ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cerretto delle Langhe, Cissone e Serravalle delle Langhe sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Serravalle delle Langhe ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 3. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 112.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2966.

Riunione dei comuni di Moliterno e Sarconi in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Moliterno ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Moliterno e Sarconi sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Moliterno ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 4. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 113.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2967.

Riunione dei comuni di Cesarò e San Teodoro in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Cesarò ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cesarò e San Teodoro sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cesarò ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 5. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 114.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2968.

Riunione dei comuni di Berzano di Tortona, Monleale, Volpeglino e Volpedo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Volpedo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Berzano di Tortona, Monleale, Volpeglino e Volpedo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Volpedo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 7. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 115.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2969.

Riunione dei comuni di Ossolaro e Paderno Cremonese in un unico Comune denominato « Paderno-Ossolaro » con capoluogo Paderno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ossolaro e Paderno Cremonese sono riuniti in unico Comune denominato « Paderno-Ossolaro » con capoluogo Paderno.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 8. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 116.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2970.

Riunione dei comuni di Còredo, Sfruz, Smarano e Tavon in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Còredo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Còredo, Sfruz, Smarano e Tavon sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Còredo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 9. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 117.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2971.

Riunione dei comuni di Bardino Nuovo, Bardino Vecchio e Tovo San Giacomo in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Tovo San Giacomo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bardino Nuovo, Bardino Vecchio e Tovo San Giacomo sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Tovo San Giacomo ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 10. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **118.**

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. **2972.**

Riunione dei comuni di Fontainemore e Lillianes in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Lilliana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fontainemore e Lillianes sono riuniti in unico Comune con capoluogo nel secondo di essi che assume la denominazione di « Lilliana ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 11. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **119.**

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. **2974.**

Riunione dei comuni di Cossirano e Trenzano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Trenzano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cossirano e Trenzano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Trenzano ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 13. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **120.**

REGIO DECRETO 18 novembre 1928, n. **2936.**

Assegnazione dei quantitativi di merci coloniali da ammettere nel Regno a trattamento di favore durante l'anno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;
Visti i Regi decreti 11 marzo 1923, n. 873; 29 luglio 1923, n. 1908; 7 ottobre 1923, n. 2467; 23 marzo 1924, n. 644; 23 marzo 1924, n. 645; 4 gennaio 1925, n. 515; 5 aprile 1925, n. 805; R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541; R. decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865; R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808; R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257; R. decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702; R. decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265; R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I quantitativi da ammettere nell'anno 1929 alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e successive aggiunte e modificazioni, sono fissati per le seguenti merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane nella misura per ciascuna di esse appresso indicata:

Numero e lettera della tariffa generale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
9	Bestiame ovino	Capi	20.000
10	Bestiame caprino	»	2.000
20-*b*-2	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate; altre	Quintali	5.000
21	Estratti di carne e brodi condensati:		
a)	allo stato solido o pastoso	»	1.000
b)	allo stato liquido		
34	Pesci preparati:		
a)	secchi salati o affumicati:		
	7 altri:		
	marinati, sotto olio o altrimenti preparati:		
	1) In scatole del peso fino a mezzo kg. (compreso recipiente):		
	a) tonno	Tonno Quintali	20.000
	b) altri		
	2) In scatole del peso di più di mezzo kg. fino a 20 kg. (compreso il recipiente):		
	a) tonno	altri Quintali	1.000
	b) altri		
	3) in altri recipienti:		
	a) tonno		
	γ) altri		
ex 36	Uova di tonno preparate per uso alimentare	Quintali	110
37-*a*	Caffè in grani e in pellicole	»	30.000
39	Zucchero	»	25.000
42-*a*	Miele: naturale puro	»	200
64	Frumento	»	40.000
66-*b*	Orzo, altro	»	100.000
ex 69	Dura	»	20.000
79-*a*	Pomodori freschi	»	5.000
ex 82	Banane	»	10.000
84-*a*-1	Uva fresca da tavola	»	1.000

Numero e lettera della tariffa generale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
89	Datteri	Quintali	5.000
ex 98	Pasta di datteri		
109	Spirito	Ettol.	2.400
125	Oli vegetali:		
c)	di cotone	Quintali	10.000
e)	di oliva	»	2.000
f)	di ricino	»	8.000
g)	di sesamo	»	5.000
139-*a*-2	*a*) Cera d'api; altra non lavorata	»	500
227-*b*	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana, altri	»	500
604	Legno:		
a)	comune:		
	2° – squadrato o segato per il lungo	»	1.000
b)	fino:		
	2° – squadrato o segato per il lungo		
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	»	100
809-*a*-*b*-*c*-*d*	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non escluse le pergamenate	»	1.000
ex 897-*j*	Bottoni di palma dum: dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palma dum.	Bottoni Quintali	1.000
		Dischi e fette Quintali	5.000
938-*b*	Budella: salate	Quintali	600
	Trocas in dischi sagomati per bottoni	»	20.000
	Lavori e manufatti d'ogni genere di pelli conciate	»	300
	Lavori e manufatti d'ogni genere di fibra di agavo e di sansaviera	»	5.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 210. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 121.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2975.

Riunione dei comuni di Calcerànica, Centa San Nicolò e Caldonazzo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Caldonazzo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Calcerànica, Centa San Nicolò, Caldonazzo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Caldonazzo ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 14. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 122.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2976.

Riunione dei comuni di Casalvecchio Siculo, Savoca e Santa Teresa di Riva in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Teresa di Riva ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Casalvecchio Siculo, Savoca e Santa Teresa di Riva sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Teresa di Riva ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 15. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 123.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2977.

Riunione dei comuni di Dardine, Dermulo, Mollaro, Segno, Taio, Torra e Tuenetto in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Taio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Dardine, Dermulo, Mollaro, Segno, Taio, Torra e Tuenetto sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Taio ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 16. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 124.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 2978.

Sistemazione delle circoscrizioni comunali della regione della Valpolicella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Breonio, Gorgusello e Molina del comune di Breonio sono aggregate al comune di Fumane.

Le frazioni Fane, Mazzano, Prun e Torbe del comune di Prun sono aggregate al comune di Negrar.

Coi rimanenti territori dei comuni di Breonio e Prun è costituito il comune di Sant'Anna d'Alfaedo la cui sede municipale è fissata nella frazione omonima.

Art. 2.

La frazione Settimo del comune di Negarine è aggregata al comune di Pescantina.

Il rimanente territorio del comune di Negarine è aggregato al comune di San Pietro in Cariano.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà stabilita la esatta delimitazione delle circoscrizioni dei comuni di Fumane, Negrar, Sant'Anna d'Alfaedo, Pescantina e San Pietro in Cariano.

Art. 4.

Al prefetto di Verona è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 17. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 125.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2888.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Umberto Principe di Piemonte », in San Bernardino, frazione del comune di Crema.

N. 2888. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Umberto Principe di Piemonte », in San Bernardino, frazione del comune di Crema, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 126.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2889.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Capizzi.

N. 2889. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Capizzi è trasformato a favore dell'orfanotrofio « Collegio di Maria », esistente nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 127.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2891.

Annullamento dei contributi scolastici fissati a carico dei comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico ed Oratino col R. decreto 16 settembre 1926, n. 1885.

N. 2891. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico ed Oratino, della provincia di Campobasso, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissati rispettivamente in L. 2400, L. 2000 e L. 2000 col R. decreto 16 settembre 1926, n. 1885, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 128.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2892.

Annullamento dei contributi scolastici fissati a carico dei comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico ed Oratino con i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1085, e 17 gennaio 1915, n. 115.

N. 2892. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico ed Oratino, della provincia di Campobasso, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati rispettivamente in L. 3709.87, L. 3372.49 e L. 3380.77 coi Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1085, e 17 gennaio 1915, n. 115, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kalmeta Cristoforo di Nicolò e di Simeona Perovich, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 24 marzo 1898 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Calmetta »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kalmeta Cristoforo di Nicolò è ridotto in « Calmetta ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Kalmeta Anna nata Krstich, nata a Borgo Erizzo il 12 dicembre 1897, moglie;

Kalmeta Anna, nata a Borgo Erizzo il 26 giugno 1920, figlia;

Kalmeta Simeona, nata a Borgo Erizzo il 14 febbraio 1922, figlia;

Kalmeta Nicolò, nato a Borgo Erizzo il 16 novembre 1925, figlio;

Kalmeta Maria, nata a Borgo Erizzo il 27 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(807)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Marsan Anna vedova di Matteo fu Matteo Stipcevich e fu Giovanna Krstich, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 18 settembre 1879 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marsano »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Marsan Anna vedova di Matteo è ridotto in « Marsano ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Marsan Antonio, nato a Borgo Erizzo il 17 gennaio 1902, figlio;

Marsan Simeone, nato a Borgo Erizzo il 5 febbraio 1907, figlio;

Marsan Giuseppe, nato a Borgo Erizzo il 18 aprile 1909, figlio;

Marsan Giovanni, nato a Borgo Erizzo l'8 febbraio 1912, figlio;

Marsan Maria, nata a Borgo Erizzo il 3 agosto 1914, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(808)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Held Marco fu Enrico, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Eldi » per la figlia adottiva Anna Ragienovich Held, orfana, illegittima della defunta Ragienovich Delfina, nata a Scagliari di Cattaro (S.C.S) l'8 agosto 1912;

Visto il decreto Nc. III 926/19/3 dell'ex Giudizio distrettuale di Zara col quale viene accolta la domanda di adozione della predetta orfana da parte del signor Marco Held e disposto che la stessa debba portare il nome di Anna Ragienovich-Held;

Visti i propri decreti in data 14 ottobre 1927, n. 11129, divis. I, relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana all'orfana Anna Ragienovich-Held e quello in data 28 novembre 1928, n. 5096-Gab. con cui è stata disposta la riduzione del cognome del signor Marco Held nella forma italiana di « Eldi »;

Considerato che la predetta domanda è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Ragienovich-Held Anna è ridotto in « Ragienovich-Eldi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato al sig. Marco Eldi nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione e regificazione di istituti medi d'istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione rende noto che:

Con R. decreto 5 luglio 1928 - Anno VI (registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 8), è stata istituita presso il Regio istituto tecnico di Sora la Sezione di agrimensura.

Con Regi decreti 5 luglio 1928 - Anno VI, sono stati convertiti da pareggiati in Regi:

1° l'Istituto tecnico di Lecce (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 9);

2° l'Istituto tecnico di Spezia (corsi inferiori e sezioni commercio e ragioneria), (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 10);

3° l'Istituto tecnico di Vicenza (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 11);

4° la Scuola complementare di Bozzolo (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 12);

5° la Scuola complementare di Capua (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 13);

6° la Scuola complementare di Desenzano sul Garda (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 14);

7° la Scuola complementare di Imperia-Oneglia (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 15);

8° la Scuola complementare di Venezia-Mestre (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 16);

9° la Scuola complementare di Vittorio Veneto (decreto registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 17);

10° la Scuola complementare di Volterra (decreto registrato alla Corte de conti addì 7 dicembre 1928, registro 23 Istr. pubbl., foglio n. 18).

Con Regi decreti 6 settembre 1928-VI (registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1928, reg. 23 Istr. pubbl., foglio nn. 20 e 21) sono stati revocati i Regi decreti 5 luglio 1928 coi quali erano convertite da pareggiate in Regie le scuole complementari di Bozzolo e Desenzano sul Garda.

(57)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale.
(Legge 24 aprile 1908, n. 132, e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337).

Preavviso riguardante la 25ª estrazione delle cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 4 febbraio 1929, alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 per cento di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152,582,000 concesso al comune di Roma col succitato decreto-legge:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3.75 per cento di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 24ª estrazione (febbraio 1928) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1647 titoli corrispondenti a n. 3379 cartelle pel complessivo capitale nominale di L. 1,689,500 come da apposito piano di ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è:

di n. 1339 per la serie dei titoli unitari, capitale nominale	L.	669,500
di n. 284 per la serie dei titoli quintupli, capitale nomin.	»	710,000
di n. 17 per la serie dei titoli ventupli, capitale nomin.	»	170,000
di n. 7 per la serie dei titoli quarantupli, capitale nom.	»	140,000
n. 1647 totale titoli per il complessivo capitale nom. di	L.	1,689,500

Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2,368,383.10 pel semestre 1° aprile 1929 e di L. 2,337,905.66 pel semestre al 1° ottobre 1929 e cioè	L.	4,706,288.76
La somma da pagarsi pel 1929 ammonta a	L.	6,395,788.76
Aggiungendo all'annualità del prestito in L. 6,395,754.84, l'avanzo di L. 49.33 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1928) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 1.85, si ha una somma disponibile di	L.	6,395,806.02
e quindi un avanzo di	L.	17.26

da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1930.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: VITI.

(42)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 246.

Diffida per mancata consegna di titoli del Debito pubblico.

Il signor Guazzaroni Alfredo fu Ettore, domiciliato a Roma, via Cola di Rienzo n. 133 nella qualità di tutore dei minori Francesco e Chiara Venturi di Nicola, tale nominato con sentenza 11-22 luglio 1927 del Tribunale di Napoli, successivamente confermata dalla Corte di appello della stessa città con sentenza 7-16 dicembre detto anno, diffidava a mezzo dell'ufficiale giudiziario Curzio di Napoli il 17 agosto 1927 il dott. Venturi Nicola, elettivamente domiciliato in Napoli, presso l'avv. Roberto Ceroni, via Salvator Rosa n. 91, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di rendita nominativa consolidato 5 per cento, intestati ai minori suddetti, e da esso diffidato indebitamente detenuti per essere decaduto dalla patria potestà.

A seguito di tale diffida, il sunnominato dott. Venturi ha consegnato al diffidante signor Guazzaroni i detti certificati, tranne però quelli di nuda proprietà consolidato 5 per cento nn. 430239 e 430240, dell'annua rendita di L. 1200 ciascuno, rispettivamente intestati a Francesco e Chiara Venturi di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a favore della madre Guazzaroni Raffaelina di Alfredo.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di nuda proprietà saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal sunnominato Guazzaroni Alfredo fu Ettore.

Roma, 4 gennaio 1929 Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(58)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1927 a tutto il 30 giugno 1928.

CATEGORIE	CARICO – esistente al principio dello esercizio 1927-1928 (2)		CARICO – dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1928 (3)		SOMMA delle colonne 2 e 3 (4)		SCARICO dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1928 (5)		RIMANENZA ossia carico netto alla fine del mese di giugno 1928 (6)	
1	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
Pensioni ordinarie.										
Ministero delle finanze	20, 350	72, 344, 025.83	1, 266	6, 677, 450.20	21, 616	79, 021, 476.03	2, 766	5, 025, 594.97	18, 850	73, 995, 881.06
Pensioni ex regime	14, 978	43, 481, 196.08	68	249, 444.87	15, 046	43, 730, 640.95	70	558, 946 —	14, 976	43, 171, 694.95
Ministero della giustizia e culti	6, 780	34, 260, 145.95	2, 724	15, 257, 641.87	9, 504	49, 517, 787.82	354	92, 939.95	9, 150	49, 424, 847.87
Ministero degli affari esteri	272	2, 148, 660.40	17	405, 217 —	289	2, 553, 877.40	30	42, 829.74	259	2, 511, 047.66
Ministero delle colonie	72	539, 014.59	20	268, 360.20	92	807, 374.79	5	99, 328.30	87	708, 046.49
Ministero dell'istruzione	6, 191	31, 742, 388.94	588	8, 315, 514.12	6, 779	40, 057, 903.06	667	669, 385.39	6, 112	39, 388, 517.67
Ministero dell'interno	13, 906	41, 267, 575.92	1, 005	9, 904, 094.33	14, 911	51, 171, 670.25	3, 394	563, 955.41	11, 517	50, 607, 714.84
Ministero dei lavori pubblici	1, 699	6, 853, 738.33	444	1, 375, 539.65	2, 143	8, 229, 277.98	221	7, 253.20	1, 922	8, 222, 024.78
Ministero delle comunicazioni:										
a) Poste, telegrafi, telefoni	11, 578	53, 637, 702.46	1, 384	7, 398, 235.68	12, 962	61, 035, 938.14	781	543, 043.09	12, 181	60, 492, 895.05
b) Marina mercantile	99	748, 511.12	426	2, 227, 816.32	525	2, 976, 327.44	90	694, 401.86	435	2, 281, 925.58
Ministero della guerra	51, 463	159, 801, 262.95	3, 295	54, 899, 540.36	54.758	214, 700, 803.31	9, 831	6, 460, 833.79	44, 927	208, 239, 969.52
Ministero della marina:										
a) Pensioni al personale civile e militare	10, 582	43, 444, 659.98	637	9, 813, 856.83	11, 219	53, 258, 516.81	1, 149	426, 774.20	10, 070	52, 831, 742.61
b) Id. id. operai	16, 050	24, 900, 569.99	359	16, 382, 581.02	16, 409	41, 283, 151.01	1, 535	604, 147.13	14, 874	40, 679, 003.88
Ministero dell'areonautica:										
a) Pensioni al personale civile e militare	21	77, 142.16	41	180, 720.71	62	257, 862.87	2	44, 957.37	60	212, 905.50
b) Id. id. operai	3	4, 778.66	41	51, 272 —	44	56, 050.66	7	5, 175 —	37	50, 875.66
Ministero dell'economia nazionale	1, 182	5, 240, 458.14	93	1, 321, 934.95	1, 275	6, 562, 393.09	121	396, 753.11	1, 154	6, 165, 639.98
TOTALE pensioni ordinarie	155, 226	520, 491, 831.50	12, 408	134, 729, 220.11	167, 634	655, 221, 051.61	21, 023	16, 236, 318.51	146, 611	638, 984, 733.10
Id. id. straordinarie	62, 040	25, 806, 579.90	2, 260	22, 958, 724 —	64, 300	48, 765, 303.90	32, 378	19, 858, 899.09	31, 922	28, 906, 404.81
TOTALE GENERALE	217, 266	546, 298, 411.40	14, 668	157, 687, 944.11	231, 934	703, 986, 355.51	53, 401	36, 095, 217.60	178, 533	667, 891, 137.91

Roma, 28 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore capo della divisione: RONCHETTI.

L'ispettore generale: LEONARDI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 225.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 316 — Data della ricevuta: 14 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Mazzeo Nicola di Gabriele, incaricato — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 900 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(716)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172, e 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la lettera del 1º dicembre 1928-VII n. 119328, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11º, gruppo *A*) con l'annuo stipendio di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie e scienze naturali, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 31 gennaio 1929 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35º anno di età alla data del presente avviso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40º anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o naturali conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni, che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda per prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata all'Ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termine del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, addì 1º dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore: A. VIVENZA.

(855)

Rossi Enrico, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.